

Elezione domicilio

In tema di sanzioni amministrative, l'art. 23 della legge n. 689 del 1981 consente all'ingiunto di stare in giudizio di persona nel giudizio d'opposizione, senza necessità di un'apposita autorizzazione; l'art. 22 dispone, poi, che, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, il ricorso deve contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel Comune dove ha sede il giudice e che, nel caso in cui manchi tale dichiarazione, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria. Tale ultima disposizione si riferisce alle sole notificazioni interne al procedimento d'opposizione e non all'impugnazione della sentenza che lo ha concluso, in relazione alla quale si applica la generale disciplina dell'art. 330 c.p.c. Ne consegue che, nel caso in cui la parte che sia stata personalmente in giudizio non abbia espresso la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel Comune dove ha sede il giudice, è inammissibile il ricorso per cassazione (avverso la sentenza che ha deciso nel giudizio d'opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa) notificato presso la cancelleria del giudice e non personalmente alla parte. Cassazione civile, sez. I, 10/01/2002, n. 246

L'art. 58 disp. att. c.p.c. - secondo il quale le notificazioni durante il procedimento dinanzi al giudice di pace possono essere validamente eseguite presso la cancelleria dello stesso, ove sia omessa la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, a norma dell'art. 319, secondo comma, c.p.c., nel Comune sede dell'ufficio giudiziario adito - opera unicamente nei confronti della parte che sta in giudizio personalmente, alla quale soltanto è riferibile la previsione del suddetto articolo del codice di rito; se, invece, la parte è rappresentata da procuratore alla lite (o, come nella fattispecie, si difenda personalmente ai sensi dell'art. 86 c.p.c.), questi, in difetto di prescrizioni al riguardo nello stesso codice di rito ed alla stregua della legge professionale (art. 82 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37), è tenuto, ai fini delle notificazioni, ad eleggere domicilio nel luogo ove il giudice ha sede, venendo, in mancanza, considerato elettivamente domiciliato presso la cancelleria di quel giudice, solo quando eserciti il proprio ministero professionale fuori della circoscrizione del Tribunale cui è assegnato, e non pure quando operi, in qualunque luogo, e perciò anche in Comune diverso da quello sede del Tribunale, nell'ambito di detta circoscrizione, nel qual caso le notifiche possono validamente eseguirsi solo presso il suo domicilio risultante dall'albo professionale, secondo le normali regole applicabili in materia. Alla luce di tali principi va interpretata anche la disposizione dell'art. 22, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, che, per l'ipotesi in cui l'opponente avverso provvedimento in materia di sanzioni amministrative abbia nominato un procuratore, per le notificazioni e comunicazioni in corso di procedimento rinvia alle modalità stabilite dal codice di procedura civile, con la conseguenza che in tale ipotesi la notifica presso la cancelleria è consentita solo ove il procuratore eserciti il proprio ministero professionale fuori della circoscrizione del Tribunale al quale è assegnato e non abbia eletto domicilio nel comune in cui il giudice ha sede (nella specie, la notifica del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione avrebbe dovuto essere effettuata presso il domicilio ritualmente eletto dalla società e non presso la cancelleria dello stesso Giudice di Pace procedente, il quale, perciò, non avrebbe dovuto ritenere sussistenti i presupposti per convalidare il provvedimento opposto, vista l'assenza dell'opponente). Cassazione civile, sez. VI, 15/04/2013, n. 9096

È costituzionalmente illegittimo l'art. 22, commi 4 e 5, l. 24 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui non prevede, a richiesta dell'opponente, che abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio in un comune diverso da quello dove ha sede il giudice adito, modi di notificazione ammessi a questo fine dalle norme statali vigenti, alternativi al deposito presso la cancelleria. La disposizione censurata, nel prevedere che, se l'opponente non ha dichiarato la propria residenza, né ha eletto domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito, le notificazioni al ricorrente sono eseguite mediante deposito in cancelleria, mentre, se l'opponente ha dichiarato di risiedere o ha eletto domicilio nel comune sede del giudice adito, le notificazioni sono effettuate, a cura della cancelleria, secondo le norme del codice di procedura civile, introduce una differenziazione contrastante con la semplificata struttura processuale degli art. 22 e 23 l. n. 689 del 1981 e con il favor di recente manifestato dal legislatore per modalità semplificate di notificazione, divenute possibili grazie alla diffusione delle comunicazioni elettroniche, e determina quindi una sperequazione fra coloro che risiedono nel comune dove ha sede il giudice adito e coloro che risiedono altrove, con conseguente limitazione del diritto di difesa, in violazione degli art. 3 e 24 cost. (sentt. n. 98 del 2004, 391 del 2007). Corte Costituzionale, 22/12/2010, n. 365

È illegittimo, in relazione agli art. 3, 24 e 113 cost., l'art. 22 commi 4 e 5 l. 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non prevede, a richiesta dell'opponente, che abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio in un Comune diverso da quello dove ha sede il giudice adito, modi di notificazione ammessi a questo fine dalle norme statali vigenti, alternativi (fax e mail) al deposito presso la cancelleria. Corte Costituzionale, 22/12/2010, n. 365

L'art. 82 r.d. 22 gennaio 1934 n. 37 — secondo cui gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria adita — trova applicazione in ogni caso di esercizio dell'attività forense fuori del circondario di assegnazione dell'avvocato, come derivante dall'iscrizione al relativo ordine professionale, e, quindi, anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte d'appello e l'avvocato risulti essere iscritto all'ordine di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della Corte d'appello, ancorché appartenente allo stesso distretto di quest'ultima. Tuttavia, a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli art. 125 e 366 c.p.c., apportate dall'art. 25 l. 12 novembre 2011 n. 183, esigenze di coerenza sistematica e d'interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliatio ex lege presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 c.p.c. per gli atti di parte e dall'art. 366 c.p.c. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine. Cassazione civile, sez. un., 20/06/2012, n. 10143